



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 aprile 2010  
(OR. en)**

**8100/10**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0015 (NLE)**

**UD 99**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri ad aderire alla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988

---

**DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che autorizza gli Stati membri ad aderire alla convenzione  
concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928  
e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972  
e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C del , pag.

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972 e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988 (“convenzione di Parigi”) ha istituito l’Ufficio internazionale delle Esposizioni. La sua funzione è disciplinare la frequenza, la qualità e le procedure delle esposizioni internazionali che rientrano nel suo mandato.
- (2) L’articolo 16 e l’allegato relativo alle “Norme doganali per l’importazione di articoli dei partecipanti alle esposizioni internazionali” della convenzione di Parigi obbligano i paesi che organizzano tali esposizioni a consentire l’ammissione temporanea di oggetti da parte dei partecipanti a dette esposizioni.

- (3) Le disposizioni della convenzione di Parigi per l'ammissione temporanea di oggetti da parte dei partecipanti alle esposizioni internazionali rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica commerciale comune. In effetti, la concessione dell'ammissione temporanea è disciplinata dagli articoli da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>, attuato, per quanto riguarda le esposizioni, dall'articolo 576 del regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, della Commissione che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>2</sup>.
- (4) L'ammissione temporanea, prevista nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, è compatibile con l'articolo 16 e con l'allegato sulle "Norme doganali per l'importazione di articoli dei partecipanti alle esposizioni internazionali" della convenzione di Parigi.
- (5) La convenzione di Parigi è entrata in vigore il 17 gennaio 1931. Non tutti gli Stati membri sono Parti contraenti di tale convenzione. L'Unione europea in quanto tale non può aderire alla convenzione di Parigi, poiché soltanto gli Stati sovrani ne possono essere Parti.
- (6) Gli Stati membri che desiderassero aderire alla convenzione di Parigi dovrebbero essere autorizzati a farlo alle condizioni stabilite nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag.1.

*Articolo 1*

Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione di Parigi per le parti di competenza dell'Unione europea.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---